



hmy

ranno quelli previste dagli artt. 4 e 5 delle condizioni generali di polizza con l'avvertenza che per i contratti con durata pagamento premio superiore a 30 anni verranno applicate le norme stabilite per l'assicurazione di Vita Intera a premio vitalizio.

Al fine dell'applicazione degli artt. 1, 2, 4 e 5 delle condizioni generali di polizza gli aumenti di capitale saranno considerati come assicurazioni a se stanti.

Per i primi due anni di applicazione della forma di cui all'oggetto, l'Istituto si avvarrà dell'opera del dott. Antonio Spalimbergo, coagente generale di Torino, che ne è stato il proponente e il caldeggiatore tra i suoi colleghi.

Il dott. Ona, cui era stato dato incarico di riferire in sede di Consiglio su questa proposta, precisa che l'accorgimento escogitato per la polizza successoria consiste in una clausola che consente all'assicurato un aumento del capitale senza visita medica e con lo sconto del 2%. Tale accorgimento ha lo scopo di consentire successivi adeguamenti - a richiesta - in caso di